



Trieste 4 marzo 2010

Oggetto: **NORMATIVA SULLA PRIVACY - ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il Codice sulla *Privacy* (D.Lgs. n.196/03) impone a tutti coloro che trattano dati personali la predisposizione di adeguati controlli in materia di sicurezza, sulla base di uno specifico protocollo previsto dal *c.d. Disciplinare Tecnico della norma* (allegato B del citato D.Lgs. n.196/03).

La norma obbliga alla realizzazione di diversi adempimenti, tra cui:

- ➔ la nomina del **titolare del trattamento dei dati**, che generalmente coincide con la Società/associazione, nella persona del suo Legale rappresentante;
- ➔ la nomina del/dei **responsabile/i del trattamento dei dati**;
- ➔ la nomina del/degli **incaricato/i al trattamento dei dati**;
- ➔ il rilascio di apposita informativa,
- ➔ la preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati,
- ➔ la notificazione al Garante della *Privacy*, quando corra l'obbligo,
- ➔ **l'adozione di idonee misure di sicurezza**, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre ad un ragionevole margine, il rischio di:
 - ▶ sottrazione, alterazione, perdita degli stessi,
 - ▶ di accesso non autorizzato da parte di terzi,
 - ▶ trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto.

È quanto mai opportuno ricordare che chi non adempie a quest'obbligo si espone al rischio di vedersi condannato, oltre che a pesanti sanzioni anche di natura penale, all'eventuale risarcimento dei danni che i terzi potrebbero lamentare come conseguenza dell'inefficiente controllo dell'attività di trattamento dei dati personali.

Il Legislatore, in relazione all'obbligo generale di protezione dei dati personali, ha previsto un livello minimo di sicurezza cui corrispondono le *c.d. misure minime*, tra le quali vi è anche la redazione del **DPS** (Documento Programmatico sulla Sicurezza) quando il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici e riguarda dati "sensibili" (ossia idonei a rivelare l'origine etnica e razziale, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, l'appartenenza a partiti e sindacati, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), o "giudiziari".

Il DPS deve essere aggiornato e rivisto ogni anno entro il 31 marzo; periodicamente è necessario verificare il rispetto delle prescrizioni normative, e annualmente corre l'obbligo di effettuare un percorso formativo specifico da parte del titolare, dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati.



Rag. Negliia Gino
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste

Via Carlo Ghega, 3 - 34132 Trieste
Tel. 040 - 774827 fax 040 - 2410790
e-mail: ginonegliia@libero.it

Partita IVA 00966420325
c.fisc. NGL GNI 63B20 F637V

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive, saranno obbligate a predisporre il DPS solo se trattano i dati sensibili con l'utilizzo di mezzi informatici e/o automatizzati/elettronici (ad esempio il semplice trattamento elettronico dei certificati medici inerenti allo stato di salute di un socio frequentatore delle attività del sodalizio sportivo e/o dell'atleta tesserato).

Cordiali saluti.

Gino Negliia